

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	120
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato.** (Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il provvedimento in esame, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega

al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Riferisce che l'articolo 1 delinea i principi ispiratori dell'intervento sul sistema universitario: autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca; al competente ministero fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici e di verifica dei risultati. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che delega il Governo al rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario mediante l'introduzione dell'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio universitari, l'applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi, la revisione della disciplina di contabilità degli atenei e l'introduzione del costo *standard* di formazione per studente. Segnala che gli schemi dei decreti legislativi sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che il testo interviene anche sul diritto allo studio, delegando il Governo a rivedere le norme

e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici. Sottolinea che l'articolo 9 istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori mentre l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per il merito, volto alla promozione dell'eccellenza degli studenti universitari, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In ordine al reclutamento nelle università, rileva, si prevede per professori ordinari ed associati il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l'accesso alle due fasce del ruolo. Osserva che per i ricercatori rileva il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato. Richiama quindi le norme inerenti alla chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero e al conferimento a studiosi stranieri di incarichi annuali rinnovabili, nonché al conferimento di assegni di ricerca.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta negativamente i contenuti e la portata degli interventi legislativi che si sono susseguiti in materia di università negli ultimi anni, con i quali si è peraltro operata una inopinata e sempre maggiore riduzione degli stanziamenti di risorse, in particolare, per la ricerca e l'innovazione. Pur apprezzando l'intento di superare l'attuale sistema basato sulla laurea triennale, che sembra non aver prodotto positivi risultati, avanza rilievi critici sul provvedimento in esame, che non presenta elementi innovativi di rilievo affinché possa finalmente attuarsi l'auspicata e necessaria riforma del sistema universitario. Sostiene che le università si debbano necessariamente ancorare ai rispettivi territori di riferimento, in conformità ai principi sanciti dal Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Fa notare che in materia di ricerca e innovazione diverse regioni hanno istituito ap-

positi fondi di finanziamento; ritiene pertanto opportuno che si potenzi il collegamento e l'interazione tra le autonomie regionali ed il sistema universitario nel suo complesso, anche prevedendo l'inserimento di rappresentanti delle regioni negli organi amministrativi delle università.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento in esame e ravvisa l'opportunità che si adotti lo strumento dell'intesa tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali in relazione ai profili inerenti alle università svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 5.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene necessario evidenziare con un'apposita condizione da apporre alla proposta di parere che il diritto allo studio, di esclusiva competenza regionale, non può che attuarsi mediante il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali. In relazione all'articolo 5, recante norme in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ritiene utile ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), esprimendo una valutazione negativa sui contenuti del provvedimento, rileva che il testo preclude in modo assoluto qualsiasi forma di collegamento e radicamento delle università nel territorio di appartenenza, il che costituisce una chiara lesione dei principi costituzionali che prefigurano una competenza legislativa concorrente delle regioni su tale materia. Esorta a valorizzare al riguardo i profili di coinvolgimento del sistema regionale, anche attraverso la presenza di rappresentanti territoriali negli organismi di gestione e indirizzo delle università. Sottolinea che l'articolato enuncia disposizioni eccessivamente detagliate e che incidono impropriamente su specifici ambiti di competenza regionale. Evidenzia al riguardo che il diritto allo

studio e le forme di premialità contemplate dal testo afferiscono precipuamente alla competenza esclusiva regionale.

Davide CAPARINI, *presidente, relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta

di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.55.**

ALLEGATO

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C 3687, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e che l'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), della Costituzione; riconosce la competenza statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » ed ai « livelli essenziali delle prestazioni »; preso atto altresì che le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *g*) del secondo comma della predetta disposizione costituzionale;

considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che sta-

bilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia richiesta la previa intesa in sede di conferenza Stato – Regioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento in esame (« Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario »), che incide su profili di competenza concorrente;

2) all'articolo 1, comma 5, sia prevista una più accurata definizione del concetto di università svantaggiate, anche in considerazione del fatto che gli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale non tengono conto delle quote di finanziamento derivanti dal Fondo sociale europeo;

3) siano previste nel testo forme e modalità di più stretta collaborazione e di coordinamento tra le regioni ed il com-

piessivo sistema della ricerca e dell'innovazione;

4) siano previste nell'articolato specifiche previsioni volte a definire un più incisivo radicamento delle università sul territorio, anche attraverso la nomina di rappresentanze delle autonomie territoriali negli organismi universitari;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, l'opportunità di ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.